

ADEMPIMENTI

L'evoluzione della normativa privacy per l'applicazione del "Contact tracing"

di Andrea Onori



È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30.04.2020** il **D.L. 28/2020**, in vigore dal **1° maggio 2020**, il quale interviene con carattere di urgenza in materia di **tutela di trattamento dei dati personali** nel **monitoraggio delle persone affette da Coronavirus** per la **prevenzione e il contenimento** della diffusione del contagio.

Con il Decreto in parola, si è posto un primo, necessario, **tassello legislativo** per procedere con il **"Contact Tracing"**, mediante l'applicazione **"Immunì"**, che effettuerà tale **tipologia di trattamento del dato** (il monitoraggio).

Il **Decreto**, all'**articolo 6, comma 1**, interviene in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19 stabilendo che, al solo fine di **"allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi legate all'emergenza sanitaria"**, sia istituita una **piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema d'allerta**.

Il **Ministero della Salute**, quale **titolare del trattamento**, **"per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura"** dovrà coordinarsi con le **autorità nazionali e regionali**, pubbliche e private, **coinvolte nel Servizio sanitario di sicurezza nazionale**.

L'applicazione (**"Immunì"**) potrà essere **installata volontariamente e non obbligatoriamente** e sarà possibile utilizzarla **a partire dal mese di maggio** come ha annunciato il 28.04.2020 il **Commissario Arcuri durante una conferenza stampa**. A parere di chi scrive è più probabile una piena partenza da giugno, in considerazione delle attività ancora da attuare, sia di carattere **regolamentare** che **tecnico**.

Inoltre, così come previsto dal **Gdpr**, il Ministero della Salute, previa effettuazione di idonea ed apposita **valutazione di impatto**, oltre che previa consultazione con il Garante della Privacy, adotterà **“misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati”**.

Tali misure assicureranno che:

- gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, **informazioni** chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, **sulle finalità e sulle operazioni di trattamento**, sulle **tecniche di pseudonimizzazione** utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
- per impostazione predefinita, **i dati personali raccolti** dall'applicazione **siano esclusivamente quelli necessari** ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid- 19, nonché ad agevolare l'eventuale **adozione di misure di assistenza sanitaria** in favore degli stessi soggetti (**principio di minimizzazione del dato**);
- il trattamento effettuato sia basato sui **dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi**, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. **È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti**;
- **siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento**, nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
- **i dati relativi ai contatti stretti siano conservati**, anche nei dispositivi mobili degli utenti, **per il periodo strettamente necessario al trattamento**, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
- **i diritti degli interessati** di cui agli [articoli da 15 a 22 del Regolamento \(UE\) 2016/679](#) possano essere esercitati anche con **modalità semplificate**.

Viene, inoltre, previsto che:

- **i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate**, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
- il mancato utilizzo dell'applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei **diritti fondamentali dei soggetti interessati**;
- la **piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale** e gestite da **amministrazioni o enti pubblici** o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di **titolarità pubblica**;
- **l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma**, nonché ogni trattamento di dati personali **siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza** disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31

dicembre 2020. Entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

Inquadrando l'intervento legislativo all'interno delle previsioni del **Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) 679/2016**, risultano rispettati i seguenti principi:

1. rispetto del diritto ad essere informato da parte dell'interessato ([articoli 12, 13 e 14 GDPR](#)). Previsione di **apposita informativa** chiara e trasparente, prima dell'attivazione dell'applicazione:

- **titolare del trattamento:** Ministero della Salute;
- **indicazione delle finalità** e delle operazioni di trattamento (ancora da definire), ma con divieto di utilizzo dei dati per finalità diverse;
- **indicazione del periodo di conservazione** da stabilire a cura del Ministero della Salute (*"i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento". "Entro il 31.12.2020 tutti i dati saranno cancellati o resi definitivamente anonimi"*);
- **modalità di trattamento:** *"Trattamento basato su dati di prossimità"*; è escluso il ricorso alla geolocalizzazione
- **localizzazione del trattamento del dato:** *"piattaforma realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale"*;

2. rispetto dei principi di *Privacy By Design* e *Privacy By Default* ([articolo 25 GDPR](#)) (utilizzo di dati pseudonimizzati e minimizzazione degli stessi);

3. effettuazione della Valutazione di Impatto (DPIA) alla luce della tipologia dei dati trattati e dei rischi potenziali di danno ai diritti e alle libertà fondamentali dell'individuo, **previa consultazione con il Garante ([articoli 35 e 36](#))**;

4. sicurezza del trattamento del dato ([articolo 32, GDPR](#)):

- pseudonimizzazione dei dati;
- devono essere garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

5. utilizzo dei dati per fini diversi da quelli per i quali sono stati raccolti: utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica (**articolo 9, paragrafo 2, lettere i e j e Considerando 50 e 162**).